



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Provincia di Udine

Determinazione nr. 90 Del 04/06/2024

SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (ART. 74 D. LGS. N. 151/2001).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolar modo gli artt. 107-109, le cui norme disciplinano le funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 2426 del 05 Giugno 2020, con il quale è stata nominata responsabile del servizio Amministrativo/Finanziario la dott.ssa Melissano Mariateresa;

RICHIAMATE:

- ⇒ la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e la deliberazione n. 46 del 27.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- ⇒ la delibera di consiglio comunale n. 35 del 31/08/2023 avente per oggetto “Approvazione Rendiconto di gestione anno 2022”;
- ⇒ la deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 08/01/2024 con la quale si procedeva ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (Peg finanziario) 2024-2026 a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio di Previsione 2024-2026 il 27.12.2023;
- ⇒ la delibera di Giunta Comunale n. 04 del 30.01.2024 avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026 (CD. PIAO) AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 113/2021”;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;

RICHIAMATI:

- l'art. 66 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto misure in materia di politiche sociali e del lavoro (c.d. assegno di maternità);
- il D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 “Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448”, e in particolare l'art. 10 comma 3 (residenza della richiedente nel territorio italiano al momento del parto), l'art. 12, comma 1 (indicatore della situazione economica) e l'art. 13 comma 1 (domanda da presentare al Comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio);
- l'articolo 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (già articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5bis, 6 della legge 23.12.1998 n. 448; l'articolo 49, comma 12 della legge 23.12.1999 n. 488 e

l'art. 80, commi 10 e 11 della legge 23.12.2000 n. 388), che prevede la concessione da parte dei Comuni, in relazione alla nascita di un figlio o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, di un assegno (assegno di maternità di base) in favore delle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ed in particolare l'art. 13 “Revisione delle soglie”, che ha disciplinato il limite ISEE di riferimento per l'attribuzione dell'assegno, e l'art. 14 “Disposizioni transitorie finali”, che ha regolato la data di decorrenza e validità dell'indicatore ISEE;
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 07/11/2014 di “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini dell'ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del DPCM 5/12/2013, n.159”;
- il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2024, di “Rivalutazione, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità” con il quale è stato stabilito che l'assegno mensile di maternità da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2024, se spettante nella misura intera, è pari a 404,17 per 5 mensilità e quindi a complessivi euro 2.020,85; il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a € 20.221,13;

RICORDATO che:

- ✓ compete al Comune la concessione dell'assegno di maternità previsto dall'art. 66 della Legge 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ✓ il Comune è individuato quale soggetto erogatore, mentre al pagamento degli assegni provvederà l'INPS sulla base dei dati forniti dal Comune;
- ✓ la domanda va presentata al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, che verifica la sussistenza dei requisiti di legge;

RILEVATO, altresì, che per l'assegno di maternità di base, la vigente normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento alla Direttiva 2011/98/UE del Parlamento Europeo, recepita con D. Lgs. n. 40/2014, prevede la concessione del beneficio alle donne residenti:

- Cittadine italiane;
- Cittadine comunitarie;
- Cittadine non comunitarie titolari del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art. 1 del D.Lgs. n. 3/2007);
- Cittadine familiari di cittadini italiani, dell'Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- Cittadine straniere in possesso dello status di rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine apolidi, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari della protezione sussidiaria;
- Cittadine che abbiano soggiornato legalmente in almeno due stati membri, i suoi familiari e superstiti;
- Cittadine titolari del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, con permesso di soggiorno per motivi familiari, (art. 12 comma 1 lettera e) della Direttiva 2011/98/UE), ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- Cittadine/lavoratrici con nazionalità marocchina, tunisina, algerina o turca e suoi familiari in base agli Accordi Euro-mediterranei;

PRESO ATTO che le domande di assegno di maternità di base di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

RICHIAMATA la propria determina n.17 dell'8/04/2003 con la quale veniva rinnovata la convenzione con il CAAF-CISL per la gestione del servizio di assistenza verso l'utenza inerente l'ISEE;

VISTA l'istanza presentata a questo Ente da n. 1 richiedente, i cui riferimenti sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, documento non visionabile e non pubblicabile per motivi di tutela della riservatezza dei dati individuali, tendente ad ottenere l'assegno di maternità di base di cui all'art. 66 della Legge 23/12/1998 n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero art.74 del T.U. 26/03/2001 n. 15, per la nascita del figlio, avvenuta nell'anno 2024;

RILEVATO che il richiedente è in possesso della dichiarazione sostitutiva unica e relativa attestazione I.S.E.E, ai fini dell'individuazione della situazione economica del nucleo familiare, che determinano la sussistenza del diritto all'assegno di maternità;

PRESO ATTO che il richiedente ha dichiarato di non essere beneficiario, per lo stesso evento, di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria, a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale e di non aver presentato altra domanda per l'assegno di maternità di cui all'art. 49 comma 8 della Legge 23.12.1999 n° 488;

DATO ATTO altresì che la domanda di concessione dell'assegno è stata presentata nei termini previsti dalla legge, cioè di sei mesi dalla nascita del figlio e il richiedente possiede i requisiti soggettivi di legge (residenza, cittadinanza italiana o comunitaria o in possesso di carta di soggiorno ai sensi art. 9 decreto legislativo n. 286/1998) per poter richiedere l'assegno;

CONSTATATO che l'indicatore ISEE è inferiore al limite previsto per l'attribuzione dell'assegno e pertanto al richiedente viene concesso l'assegno di maternità, in misura intera, che ammonta a € 404,17 mensili, per n. 5 mesi, quindi per un totale complessivo di € 2.020,85 come verificato dal calcolo del beneficio spettante elaborato in via telematica dal CAAF-CISL - sede periferica di Gemona del Friuli;

TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs.267/2000;

ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. come introdotto dalla Legge anticorruzione n. 190/2012 per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 66 della Legge n. 448/98 e succ. modifiche;

VISTO il D.M.S.S. n. 306/15.07.99;

VISTO il D.M.S.S. n. 337/25.05.2001;

VISTO il D.Lgs n. 267/18.08.2000;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

1. Di concedere al richiedente individuato nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in possesso dei requisiti previsti, documento non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D. lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 "GDPR, l'assegno di maternità di base, di cui agli artt. 66 della legge 23 dicembre 1998, n.448, e 74 del T.U. 26 marzo 2001 n.151, per la nascita del figlio, avvenuta nell'anno 2024, nell'importo complessivo di € 2.020,85 (€ 404,17 per 5 mensilità).
2. Di trasmettere copia del presente atto al CAAF CISL, Sede periferica di Gemona del Friuli, per poter procedere all'invio telematico all'INPS e permettere l'erogazione del beneficio.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata nel sito istituzionale "Albo pretorio" per la durata di 15 gg., ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile de servizio

F.to dott.ssa Mariateresa Melissano

*F.to digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.*



COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
Provincia di Udine

Via Nuova 100
33030 SAN VITO DI FAGAGNA (UD)
Telefono 0432 - 808024 ~ Fax 0432 - 808215

sito web: comune.sanvitodifagagna.ud.it

e-mail: ragioneria.com-san-vito-di-fagagna.regione.fvg.it

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
90	04/06/2024	SERVIZIO AFFARI GENERALI - SEGRETERIA	04/06/2024

OGGETTO: CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' DI BASE (ART. 74 D. LGS. N. 151/2001).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 05/06/2024 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 20/06/2024.

Addì 05/06/2024

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to rag. Antonella Leone

*F.to digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.*

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.